

23
15 GEN. 2014

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA ED ILCOORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' DI
VOLONTARIATO PRESSO LE STRUTTURE DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE DI
CAGLIARI E A SOSTEGNO DEI CITTADINI UTENTI DEI SERVIZI AZIENDALI.**

**Articolo 1
(Finalità ed oggetto)**

L'importante ruolo delle Associazioni di Volontariato che operano con finalità di tutela sociosanitaria garantendo la loro presenza e l'impegno all'interno delle strutture sanitarie e a sostegno dei cittadini, viene riconosciuto attraverso forme di collaborazione costante.

A tal fine, la ASL di Cagliari, compatibilmente con la realtà organizzativa aziendale, nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente in materia e dei principi di imparzialità e trasparenza, si impegna, con il presente Regolamento, a promuovere la collaborazione con le Organizzazioni di Volontariato, riconoscendo e favorendo la loro attività come espressione di libera partecipazione, solidarietà e pluralismo e come apporto complementare e non sostitutivo per il conseguimento delle finalità aziendali.

**Articolo 2
(Campo di applicazione)**

I termini e le procedure di cui al presente Regolamento, non si applicano alle Associazioni operanti nell'ambito della salute mentale e dell'inclusione sociale che intendono collaborare per la realizzazione di programmi e progetti con il Dipartimento di Salute Mentale, la cui disciplina particolare è contenuta nel "Regolamento disciplinante i rapporti e le collaborazioni con le Associazioni ONLUS nell'ambito del DSM della ASL 8 di Cagliari", approvato con deliberazione n. 1609 del 24 novembre 2011.

**Articolo 3
(Organizzazioni di Volontariato)**

E' considerata Organizzazione di Volontariato ogni organismo liberamente costituito al fine di svolgere un'attività senza fini di lucro, anche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà e che si avvalga in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

Articolo 4 (Attività di volontariato)

Per attività di volontariato si intende quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Le attività di volontariato prestate all'interno della ASL dovranno essere rese in regime convenzionale, come previste dalla Legge n. 266 dell'11 agosto 1991 (Legge quadro sul volontariato) e dalla Legge Regionale 13 settembre 1993 n. 39, e solo dalle Organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi al registro regionale del volontariato.

Articolo 5 (Richiesta Convenzione)

Le Organizzazioni di volontariato, in regola con le disposizioni di cui all'art. 4, 2° comma, operanti nel proprio campo di attività da almeno un anno, possono richiedere di essere ammesse a svolgere attività di volontariato all'interno delle strutture dell'Azienda Sanitaria Locale di Cagliari .

A tale scopo, il rappresentante legale dell'Organizzazione formalizza la richiesta di convenzione o del suo rinnovo per l'anno successivo alla Direzione dei Servizi Socio Sanitari, entro il 1 settembre dell'anno in corso.

La richiesta, da formulare secondo lo schema adottato dalla ASL di Cagliari, allegato al presente regolamento, deve essere corredata dalle seguenti dichiarazioni:

- 1. costituzione della associazione ai sensi dell'art. 3 della legge n. 266 dell'11 agosto 1991 (Legge quadro sul volontariato);**
- 2. iscrizione da almeno sei mesi nel Registro generale del volontariato, istituito ai sensi della L.R. 13 settembre 1993 n. 39;**
- 3. indicazione obbligatoria della propria sede legale e area territoriale di attività.**

Alla richiesta di convenzionamento, dovrà essere obbligatoriamente allegato il curriculum della associazione contenente la descrizione delle attività ed esperienze maturate, incluse quelle formative, nonché un progetto di attività coerente con la natura del servizio della Struttura aziendale presso cui l'Organizzazione chiede di

impegnarsi. Il progetto deve indicare, tra l'altro, la natura delle mansioni che verranno svolte dai volontari, il cronoprogramma delle attività, l'elenco nominativo degli operatori impegnati nello svolgimento delle attività e relative qualifiche professionali.

Articolo 6

(Modalità di attivazione del rapporto convenzionale)

La Direzione dei Servizi Socio Sanitari, ricevuta la richiesta di convenzionamento e relativa documentazione, avvia l'istruttoria:

- **acquisisce il parere del Direttore della Struttura aziendale presso cui l'associazione chiede di svolgere l'attività di volontariato, ed il parere della Direzione Sanitaria del P.O./ Dipartimento/ Distretto cui afferisce la medesima Struttura;**
- **verifica la presenza della documentazione di cui al precedente art. 5 .**

In caso di richiesta incompleta o irregolare, la Direzione dei Servizi Socio Sanitari invita l'Associazione interessata a regolarizzarla entro un termine perentorio di trenta giorni, decorsi i quali l'Associazione decade dal diritto a stipulare la convenzione per il periodo di riferimento.

La documentazione presentata viene valutata da una apposita commissione composta dal Direttore dei Servizi Socio Sanitari, dal Direttore del P.O./ Dipartimento/ Distretto specificamente interessato, dal Direttore della Struttura di riferimento e dal Responsabile dell'Area Nursing.

La valutazione verte sui seguenti aspetti:

- a) collocazione della sede della organizzazione e presenza operativa nel territorio per il quale si richiede il convenzionamento;**
- b) attivazione di sistemi di formazione ed aggiornamento dei volontari negli specifici settori d'intervento;**
- c) garanzia di una continuità di servizio se richiesta dalla natura dell'attività da convenzionare;**
- d) garanzia della qualità del servizio comprovata da esperienze maturate;**
- e) offerta di modalità a carattere innovativo o sperimentale per lo svolgimento delle attività di pubblico interesse;**
- f) attività innovative per la soluzione di problematiche connesse ad emergenze sociali o sanitarie od ambientali**

g) progetto presentato, nei suoi diversi aspetti, compresa la coerenza del medesimo progetto con la complessiva programmazione degli obiettivi aziendali e con quelli della Struttura destinataria dell'attività di volontariato.

In caso di pluralità di richieste per la stessa tipologia di attività volontaria e la stessa struttura ASL, la scelta delle organizzazioni di volontariato con cui stipulare le relative convenzioni si attiene a criteri di priorità comprovanti l'attitudine e la capacità operativa delle organizzazioni, considerando nel loro complesso i criteri sopra esposti.

Nel caso in cui detta istruttoria, non si concluda con il diniego motivato dell'attività di volontariato nelle strutture aziendali da parte del Direttore Generale, la Direzione dei Servizi Socio Sanitari proporrà alla SSD Affari Generali, l'attivazione delle procedure amministrative per la sottoscrizione della convenzione e la predisposizione del relativo atto deliberativo di approvazione.

Articolo 7

(Modalità di svolgimento delle attività volontarie nelle strutture della ASL8 di Cagliari)

- 1. Le attività devono essere svolte dal volontario in conformità alle finalità dell'Organizzazione di Volontariato contenute nello Statuto e nell'atto costitutivo presentati all'atto della domanda di iscrizione nel Registro regionale, nel rispetto della convenzione stipulata con la ASL di Cagliari e del presente regolamento;**
- 2. le attività del volontario, che devono essere esclusivamente di supporto non sanitario, morale, sociale, complementari alle attività di carattere sanitario e sociosanitario svolte dalle strutture aziendali, e/o riguardanti le piccole incombenze della vita quotidiana degli utenti dei servizi ed eventualmente dei loro parenti, devono essere caratterizzate da una continuità operativa e non possono essere rese, a qualsiasi titolo, attività estemporanee; tale attività potrà spaziare dalla semplice compagnia, all'accompagnamento, ad attività ricreative, all'approvvigionamento di generi vari, quali giornali, indumenti, etc., al supporto delle cure igieniche elementari, quali lavare le mani, lavare i**

capelli e pettinare, all'accompagnamento dei pazienti deambulanti solo se precedentemente autorizzato dal personale di assistenza, all'alimentazione delle persone parzialmente autosufficienti;

3. il volontario si impegna ad operare esclusivamente nell'ambito del settore di intervento per il quale l'Organizzazione di Volontariato ha ottenuto l'iscrizione. In particolare, il singolo volontario deve svolgere esclusivamente le attività affidategli. L'Organizzazione di Volontariato risponde dei singoli operatori;
4. il volontario deve essere immediatamente riconoscibile al resto del personale operante nella struttura presso la quale presta la propria attività, deve esibire apposito cartellino di riconoscimento rilasciato dalla Organizzazione di appartenenza, che contenga la denominazione dell'organizzazione e la dicitura "Volontario", il cognome e nome, il numero identificativo e fotografia;
5. il volontario deve attenersi a norme di comportamento socialmente condivise, garantire il rispetto e la dignità di tutti i soggetti con cui viene in contatto. L'Organizzazione si impegna altresì a promuovere attività di formazione, in collaborazione con l'Azienda Sanitaria Locale di Cagliari, sulle citate regole di comportamento e vigilare sul rispetto delle stesse;
6. il volontario avrà cura di utilizzare un abbigliamento consono al luogo presso il quale presta la propria attività e funzionale all'attività stessa. Se richiesto, i volontari dovranno essere muniti di camice colorato, fornito a cura dell'associazione di volontariato, da indossare nell'espletamento delle attività. E' fatto divieto di utilizzare divise non concordate con la struttura di destinazione, nel caso in cui le attività svolte dal volontario dovessero richiedere l'utilizzo di indumenti specifici;
7. i volontari devono rispettare le disposizioni regolamentari vigenti presso la Struttura di destinazione;
8. i volontari sono identificati nell'elenco depositato presso la Struttura ove prestano la propria opera, con nome, cognome e data di nascita, da aggiornarsi in funzione delle variazioni che di volta in volta intervengono; copia di tale elenco e dei relativi aggiornamenti viene inviata dalla Struttura ove viene svolta l'attività di volontariato alla Direzione Sanitaria del P.O./ Distretto/ Dipartimento della Asl e alla Direzione dei Servizi Socio Sanitari ;

9. la presenza di volontari presso la Struttura verrà accertata mediante un *“registro presenze”* sul quale i volontari devono indicare, di volta in volta, la data, il cognome e nome, l'ora di entrata e di uscita ed apporre la propria firma.

Articolo 8 (Copertura assicurativa)

Le Organizzazioni di volontariato devono assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Per i volontari che prestano la propria attività nelle strutture aziendali, in conformità agli artt. 4 e 7, 3° comma, della Legge n. 266/1991, gli oneri relativi all'assicurazione obbligatoria sono a carico dalla Asl di Cagliari, che provvederà a rimborsarne il premio anticipato dall'Associazione che non abbia percepito analoga provvidenza da parte della Regione o di altro Ente Pubblico.

Articolo 9 (Norme di tutela del volontario)

Le attività tipiche del volontario, trattandosi delle sole attività di supporto morale e sociale e/o riguardanti le piccole incombenze della vita quotidiana del degente, qualora non riservate da norme di legge al personale con una particolare qualificazione, non sono soggette ad alcuna delle disposizioni previste dalla normativa in materia di lavoro.

Anche l'eventuale possibilità di esposizione ad agenti biologici va ritenuta di tipo generico e paragonabile a quella del pubblico che accede a vario titolo alla struttura sanitaria.

Le prestazioni volontarie e gratuite autorizzate non devono configurare con i volontari e con le associazioni rapporti di dipendenza o subordinazione contrattuale, né comportano impegno a tempo pieno.

In ogni caso, è fatto divieto al volontario di accedere per qualsiasi motivo nelle aree segnalate e delimitate da cartelli riportanti la dicitura *“zona controllata”* e/o *“zona*

sorvegliata” per quanto riguarda il rischio da radiazioni ionizzanti e in qualsiasi altra zona con limitazione di accesso.

E’ fatto, altresì, divieto di assistere in qualsiasi forma il paziente sottoposto ad indagine di medicina nucleare con impiego di radioisotopi. Sarà cura del Responsabile della Unità Operativa ove il volontario opera, o persona delegata, informare il volontario della presenza di persona iniettata con materiale radioattivo e fornire le adeguate indicazioni.

La tutela dei volontari, disciplinata dall’art. 3, comma 12 bis, del DLgs n. 81/2008, viene garantita dall’Organizzazione di appartenenza, che si impegna a sottoporre i volontari a formazione, qualificazione ed aggiornamento e ad adottare tutte le misure atte alla verifica della buona salute dei propri aderenti ai fini dell’espletamento dell’attività.

Articolo 10 (Obblighi dei volontari)

Ogni volontario operante presso le strutture dell’Azienda sottoscriverà il foglio di presa visione del presente regolamento, custodito presso la struttura di riferimento, cui dovrà strettamente attenersi.

Ogni volontario è inoltre tenuto:

- al rispetto della dignità e dei diritti degli utenti;
- ad osservare un comportamento conforme ai principi solidaristici che ispirano la missione del volontario, mantenendo con gli altri volontari un rapporto di collaborazione che possa contribuire al buon andamento del servizio;
- ad osservare il più rigoroso segreto sui dati, sulle notizie e sui fatti dei quali possa venire a conoscenza nel corso delle attività svolte e ad improntare ogni servizio alla più assoluta discrezione e riservatezza;
- ad attenersi agli eventuali accordi progettuali intervenuti con i Responsabili delle UU.OO. e /o Direzione della Struttura, per quanto di rispettiva competenza ed operare con il massimo spirito di collaborazione con il personale aziendale e con i destinatari del servizio;
- ad intrattenere con il personale sanitario in servizio presso la Unità Operativa di destinazione un efficace flusso di informazioni sui risvolti delle attività di supporto effettuate nei confronti dei pazienti e degli utenti del servizio;

- ad accettare incondizionatamente le regole organizzative della ASL di Cagliari;
- ad apporre la firma di presenza nell'apposito registro;
- a tenere un comportamento corretto e rispettoso verso il personale ed i beni dell'Azienda;
- indossare in maniera visibile il tesserino di riconoscimento.

Il mancato rispetto degli obblighi comportamentali posti in capo ai volontari, comporterà una immediata segnalazione al Responsabile dell'Organizzazione da parte del Direttore della Struttura, per concordare i conseguenti provvedimenti da assumere, compreso l'eventuale allontanamento del volontario; fatte salve le segnalazioni all'Autorità Giudiziaria per eventuali comportamenti penalmente rilevanti.

Articolo 11

(Disposizioni in materia di tutela dei dati personali)

La ASL e le organizzazioni di volontariato garantiscono reciprocamente l'osservanza di quanto sancito dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice privacy). I volontari che prestano la propria opera all'interno delle strutture della ASL sono designati dall'Associazione di appartenenza quali incaricati del trattamento dei dati e operano sotto la diretta autorità del titolare o del responsabile, se individuato, attenendosi alle istruzioni loro impartite. In ogni caso l'Associazione di volontariato è direttamente responsabile dei danni cagionati ad altri in conseguenza di un illecito trattamento di dati personali imputabile a suoi associati, dipendenti o collaboratori.

Articolo 12

(Impegni dell'Azienda)

La ASL si impegna ad informare i propri operatori e, attraverso loro i pazienti e gli utenti dei servizi, sulle finalità del Volontariato e sui contenuti del presente regolamento.

Il personale sanitario e di assistenza fornisce la più ampia collaborazione affinché l'opera dei volontari possa svolgersi senza alcun intralcio, anche segnalando ai pazienti e agli utenti tutti, la presenza dei volontari e le attività svolte.

L'eventuale concessione in uso gratuito temporaneo di spazi aziendali, valutato, a seguito di esplicita richiesta scritta dell'Organizzazione di volontariato è disposta sulla base della coerenza delle finalità con le priorità programmatiche e organizzative della ASL e disciplinata con apposito regolamento.

Articolo 13

(Sospensione/risoluzione del rapporto in Convenzione)

E' onere dell'Organizzazione di volontariato vigilare sull'osservanza, da parte dei volontari, di quanto previsto dal presente regolamento.

Nel caso si riscontrassero inadempienze ai contenuti della Convenzione, la ASL di Cagliari potrà decidere la sospensione o la risoluzione della Convenzione stessa, su proposta motivata della commissione di cui all'art. 6, su segnalazione del Direttore della Struttura ove i volontari svolgono la loro attività.

Tale decisione verrà formalmente comunicata all'Organizzazione, con nota a firma del Direttore Generale, ed avrà effetto dal giorno della comunicazione, senza che l'Organizzazione nulla abbia a pretendere.

E' fatto obbligo al Rappresentante dell'Organizzazione segnalare tempestivamente all'Azienda l'eventuale cancellazione o revoca dal Registro regionale del volontariato; in tale ipotesi, la Convenzione verrà risolta con effetto immediato.

Articolo 14

(Verifica e controllo delle attività)

La ASL di Cagliari, mediante i Direttori/Responsabili della Struttura in cui è prestata l'attività del volontario, potrà accertare, concordando tempi e modalità con il Rappresentante legale dell'Organizzazione di Volontariato o suo delegato, il regolare svolgimento e la qualità del servizio oggetto della convenzione, al fine di verificarne i risultati ed il controllo degli stessi, anche in rapporto ai costi/benefici.

Articolo 15

(Durata della Convenzione)

Le Convenzioni hanno durata minima di anni 1 (uno) e massima di anni 3 (tre), non sono tacitamente rinnovabili e si procede ad eventuale rinnovo su espressa richiesta dell'Organizzazione di Volontariato, presentata entro il 1 settembre

dell'anno precedente a quello di scadenza della convenzione, con le medesime procedure e modalità di cui al precedente art.6.

Articolo 16
(Consulta del volontariato)

Al fine di valorizzare l'apporto dell'associazionismo nelle attività di programmazione e valutazione dei bisogni di salute, dell'offerta dei servizi e dei risultati, di assegnare organicità al contributo valoriale, esperienziale e operativo ed attivare una programmazione condivisa delle attività è prevista la costituzione della Consulta del Volontariato. Con successivo regolamento verrà definita la composizione della consulta, i suoi organi e le sue funzioni.

Articolo 17
(Disposizioni finali)

Entro il termine di 90 giorni dall'approvazione del presente regolamento, le Organizzazioni di volontariato eventualmente già operanti presso la ASL di Cagliari dovranno presentare domanda di convenzionamento, secondo quanto previsto dal precedente art. 5, pena la cessazione di ogni attività presso l'Azienda.

L'instaurarsi di nuovi rapporti è tassativamente soggetta alle norme del presente regolamento e l'attività dei volontari presso le strutture aziendali potrà iniziare solo ad avvenuta stipula della prevista Convenzione.

E' fatto divieto a tutti i Dirigenti della ASL di concedere autorizzazioni/nulla osta, rilasciare attestazioni o intraprendere altre iniziative non contemplate nel presente regolamento.

Articolo 18
(Norma di rinvio)

Il presente regolamento è integrato dalla vigente legislazione nazionale e regionale in materia di volontariato e da quella generale applicabile alle attività nello stesso previste.

CONVENZIONE PER DISCIPLINARE LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI VOLONTARIATO PRESSO LE STRUTTURE DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 8 DI CAGLIARI

TRA

L'Azienda Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari in persona del Direttore Generale Dottor Emilio Simeone, nato a Iglesias il 29.08.1945 , in qualità di legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede legale della medesima, in Selargius – 09047 – Via Piero della Francesca 1 (cod. fiscale/P.I. 02261430926)

E

l'Associazione _____ con sede legale in _____ Via _____ codice fiscale _____, in persona del suo Presidente e rappresentante legale, il Sig. _____ nato a _____, residente in via _____ codice fiscale _____

PREMESSO

- Che con la Legge 266/1991 (Legge-quadro sul volontariato), lo Stato Italiano ha riconosciuto il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato quale espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato e dagli Enti Locali;
- Che in osservanza della suddetta legge, la Regione Sardegna ha promulgato la "Legge Regionale sul Volontariato" n. 39 del 13.09.1993, che all'art.13 regola le convenzioni tra le Istituzioni Pubbliche e le Organizzazioni di volontariato;
- Che le predette leggi prevedono che le Organizzazioni di Volontariato possono svolgere attività in strutture proprie o nell'ambito di strutture pubbliche, prevedendo altresì, che tra le Organizzazioni di Volontariato e gli Enti Pubblici possano essere stipulate convenzioni atte a regolare e migliorare i reciproci rapporti di collaborazione;
- Che l'Associazione _____ è iscritta al n. _____ del Registro Generale del Volontariato, Settore _____, Sezione _____ e dispone del personale necessario e adeguato per lo svolgimento della collaborazione qui regolamentata;
- Che la ASL di Cagliari, riconoscendo il valore dell'opera di volontariato rivolta al sostegno di chi si trova in una condizione di particolare fragilità, intende disciplinare l'attività dell'Associazione presso

(indicare le strutture ASL e la loro sede)

stipulando la presente convenzione, secondo i principi e le finalità di cui al vigente “Regolamento per la disciplina ed il coordinamento delle attività di Volontariato presso le strutture dell’Azienda Sanitaria Locale di Cagliari e a sostegno dei cittadini utenti dei servizi aziendali”.

Tutto quanto sopra premesso e concordato, le parti convengono quanto segue:

ART. 1 – Oggetto

La ASL volendo garantire nell’ambito delle proprie strutture attività complementari e non sostitutive dei servizi di propria competenza, attiva con l’Associazione di Volontariato _____, senza fini di lucro, iscritta al n. _____ del Registro Generale del Volontariato, Settore _____, Sezione _____ il progetto di cui al testo riportato in allegato, facente parte integrante della presente convenzione.

ART. 2 - Modalità

L’Associazione, ispirandosi ai principi di solidarietà umana, assicurerà una presenza amichevole accanto ai malati, alle persone fragili e sofferenti, offrendo loro sostegno morale, dialogo e partecipazione.

Si impegna a prestare aiuto relazionale ed a svolgere eventuale attività di supporto all’accoglienza, collegamento tra utente e famiglia e a collaborare con gli operatori ASL per attività socializzanti e di quanto utile al sostegno psico-sociale della persona, nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento aziendale e delle disposizioni ivi richiamate e di quelle successive che dovessero intervenire.

L’azione dell’Associazione si porrà sempre in rapporto di integrazione con le attività del personale sanitario e di assistenza sociale e non potrà mai configurarsi come supplenza delle stesse.

ART. 3 –Sicurezza

La tutela dei volontari disciplinata dall’art.3, comma 12 bis, del D.Lgs. n.81/2008, relativamente ai rischi propri dell’attività che i medesimi andranno a svolgere, è garantita dall’Associazione di volontariato che si impegna ad adottare tutte le misure atte alla verifica della buona salute del volontario ai fini dell’espletamento dell’attività stessa.

La ASL 8 , nella persona del Direttore della Struttura interessata, è tenuta a fornire al volontario,

informazioni dettagliate sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, provvedendo a che siano poste in essere le misure utili ad eliminare, ovvero a ridurre al minimo, i rischi da interferenze tra la prestazione del volontario ed altre attività che si svolgano nell'ambito della Struttura medesima.

ART. 4 – Luogo di Svolgimento

L'attività verrà svolta nelle Unità Operative di _____ e _____ presso la Macrostruttura (Ospedale, Distretto o Dipartimento) _____. L'attività verrà svolta, inoltre, nelle Unità Operative di _____ presso la Macrostruttura (Ospedale, Distretto o Dipartimento) _____.

L'attività potrà essere estesa anche ad altre Unità Operative previa richiesta scritta e controfirmata dal Direttore della Struttura interessata e vistata dal Direttore della Macrostruttura (Direzione Ospedale, Direzione Distretto, Direzione Dipartimento territoriale).

Al fine di realizzare al meglio l'integrazione, i volontari dell'Associazione _____ saranno disponibili a partecipare alle riunioni dell'Unità Operativa con il personale sanitario, per condividere gli obiettivi della Struttura e programmare/valutare le azioni che li vedono coinvolti concordando le modalità atte a un miglior coordinamento delle attività dedicate al benessere del paziente e delle persone fragili.

In particolare, la collaborazione ad attività socializzanti avverrà sotto la vigilanza del personale dell'Unità Operativa e la responsabilità del Direttore e/o Responsabile della struttura interessata.

ART. 5 – Impegno dell'Associazione

L'Associazione _____ si impegna a formare adeguatamente i Volontari ed essere disponibile a collaborare gratuitamente ad eventuali attività formative destinate al personale sanitario presentando le tematiche inerenti finalità e attività del volontariato socio-sanitario.

L'Associazione si impegna a fornire alla Macrostruttura ove viene svolta l'attività di volontariato (Direzione Ospedale, Direzione Distretto o Dipartimento territoriale) l'elenco nominativo dei propri Volontari impegnati nelle attività oggetto del presente atto e a munirli di appositi tesserini di riconoscimento, da tenere a vista, contenenti la denominazione dell'organizzazione, il numero identificativo, la fotografia e le generalità del volontario con la dicitura "Volontario".

Copia di tale elenco e dei relativi aggiornamenti viene inviata dalla Macrostruttura ove viene svolta l'attività alla Direzione dei Servizi Socio Sanitari.

ART. 6 – Impegno della ASL

L'ASL di Cagliari, si impegna a facilitare e rendere agevole l'accesso alla Struttura _____ dei volontari dell'Associazione _____, pubblicizza ed illustra le finalità di quest'ultima mediante i propri operatori, nell'intento di assicurare il riconoscimento del ruolo assegnato ai volontari medesimi.

Si impegna, inoltre, affinché i servizi di rispettiva competenza si realizzino nelle condizioni di miglior efficienza, nella fattiva reciproca collaborazione tra volontari ed operatori dell'Azienda, nell'ambito delle specifiche competenze e nella salvaguardia della scrupolosa osservanza delle norme di ordine igienico e comportamentale e della privacy.

ART. 7 – Copertura assicurativa

L'Associazione garantisce i suoi Volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento della loro attività nonché per la responsabilità civile verso terzi, come da polizza stipulata con la Compagnia di Assicurazioni _____ N° _____.

Come previsto dalla vigente normativa ed in particolare dagli artt. 4 e 7 della Legge n. 266/91, per i volontari che prestano la loro attività presso strutture aziendali gli oneri relativi all'assicurazione obbligatoria saranno a carico della Asl di Cagliari, che provvederà a rimborsarne il premio anticipato dall'Associazione che non abbia percepito analoga provvidenza da parte della Regione o di altro Ente Pubblico.

ART. 8 – Accesso alle Unità Operative

L'accesso dei volontari alle Unità Operative (orario e modalità) sarà concordato ed autorizzato dal Direttore della Macrostruttura (Direzione Ospedale, Direzione Distretto o Dipartimento territoriale), così pure le eventuali variazioni.

I volontari dovranno attenersi allo svolgimento esclusivo delle attività oggetto della presente convenzione, tenendo un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza, sia nei confronti degli assistiti che degli operatori sanitari.

Dovranno altresì uniformarsi alle norme vigenti all'interno delle strutture frequentate.

Ogni volontario operante presso le strutture dell'Azienda Sanitaria Locale di Cagliari deve sottoscrivere il foglio di presa visione del regolamento aziendale del Volontariato, con particolare riferimento alle norme di tutela per il volontario di cui all'art.3 della presente Convenzione.

I volontari dovranno indossare indumenti funzionali e consoni all'attività da svolgere (camice in ambiente ospedaliero o struttura territoriale che lo richiede), con tesserino di riconoscimento ben visibile e curare l'igiene personale ed in particolare il lavaggio delle mani.

L'accesso delle autovetture dell'Associazione e/o dei volontari presso le strutture della ASL richiede previi accordi specifici con la Direzione della Macrostruttura.

ART. 9 – *Trattamento dati*

I volontari sono tenuti al rispetto del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. e della regolamentazione aziendale. In ogni caso l'Associazione di volontariato dovrà impegnarsi alla corretta ed integrale applicazione della normativa in materia di tutela della riservatezza, con ogni relativa assunzione di diretta responsabilità per eventuali danni cagionati ad altri in conseguenza di un illecito trattamento di dati imputabile ai suoi associati.

ART. 10 – *Durata e recesso*

La presente convenzione avrà durata _____, a decorrere dalla data di stipulazione .

Il rinnovo tacito non è consentito.

La Convenzione potrà essere rinnovata solamente su espressa richiesta scritta dell'Organizzazione di volontariato, presentata entro il 1° settembre dell'anno precedente a quello di scadenza, secondo le modalità e procedure di cui all'art. 6 del vigente Regolamento aziendale.

La Convenzione potrà essere aggiornata, eventualmente modificata ed integrata nel tempo, alla luce di eventuali nuove esigenze delle parti, previo nuovo accordo scritto tra le parti.

Resta salva la facoltà di recedere in qualsiasi momento dalla presente Convenzione, previo avviso di mesi 3, notificato tra le parti a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Nel caso di eventuale cancellazione o revoca dal registro regionale di iscrizione delle associazioni di volontariato, il rappresentante dell'Organizzazione è tenuto a darne tempestiva comunicazione all'Azienda ; in tale ipotesi la Convenzione verrà risolta con effetto immediato.

ART. 11 – *Agevolazioni fiscali*

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art.8, comma 1, della Legge 11 agosto 1991, n° 266.

Le attività svolte dall'Associazione non si considerano prestazioni di servizi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, ai sensi della Legge 266/1991, art. 8 , comma2.

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso come disposto dall'art. 5 del DPR n. 131/1986.

ART. 12 – *Foro competente*

Per eventuali controversie relative all'interpretazione, applicazione o risoluzione della presente Convenzione, le parti eleggono quale foro unico competente il Foro di Cagliari.

ART. 13 – Norma di rinvio

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione, si fa esplicito rinvio alla normativa nazionale e regionale vigente in materia, nonché alle disposizioni contenute nel “ Regolamento per la disciplina delle attività di volontariato presso le strutture dell’Azienda Sanitaria Locale di Cagliari”, che, unitamente al presente disciplinare, costituisce parte integrante e sostanziale dell’atto deliberativo n° _____ del _____ .

Letto, approvato e sottoscritto

Cagliari, lì

ASL N. 8 CAGLIARI

Il Direttore Generale

Dott. Emilio Simeone


ASSOCIAZIONE VOLONTARI

Il Rappresentante Legale

ASLCagliari

Il presente allegato è composto di n° 16 fogli di n° 16 pagine.

IL RESPONSABILE
SSD AFFARI GENERALI
Dr.ssa Marisa Udella



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N. 23 DEL 15 GEN. 2014

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Sergio Salis)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Ugo Storelli)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Emilio Simeone)